COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE ☐ COPIA ☒

N° **05** del Reg. Data **13.02.2015**	**OGGETTO: Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co. 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del D.Lgs 267del 18.08.2000: Adesione ed approvazione schema.**

L'anno **duemilaquindici**, giorno **tredici** del mese di **febbraio**, alle ore **17.45**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione **urgente**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MILICI Nunzio	x		**PIZZO Basilio**		X
NATOLI Simone	x		**CATANIA Antonino**	X	
GIARRIZZO Eleonora		X	**MAGISTRO C. Massimiliano**	X	
NATOLI Roberto	x		**BUZZANCA Maria Grazia**	X	
GREGORIO Erika	x		**NIOSI Simona**	X	
COSTANZO Giovanni		X	**ROTULETTI Maria**	X	

ASSEGNATI N°12 PRESENTI N° 09
IN CARICA N°12 ASSENTI N° 03

Assenti: Giarrizzo Eleonora, Costanzo Giovanni e Pizzo Basilio.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni di verbalizzante.

In aula è presente il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:

- il Responsabile dell'Area Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Area Servizio Economico – Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

I L C O N S I G L I O

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: "*Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co. 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del D.Lgs 267del 18.08.2000: Adesione ed approvazione schema*";

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che qui si intende integralmente trascritta, e quindi di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale per la costituzione di una Centrale unica di Committenza, composto da n°33 articoli.
- Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

PROPONENTE: il Sindaco

Oggetto : Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co.3 bis, del d.lgs 12.04.2006 n.163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di Milazzo ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000: Adesione ed Approvazione Schema.

FORMULAZIONE

***Premesso* che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163** ha statuito che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 o in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

***Visto* l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114**, la cui novella legislativa ha precisato che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all' acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

Considerato che con Sentenza della Corte Costituzionale n.220 del 03.07.2013 la Consulta ha concluso per l'inapplicabilità nelle Regioni a Statuto Speciale di quanto disposto dall'art.4, comma 5 dell'art. 33 del D.Lgs n.163 del 2006 e che, tuttavia la Regione Sicilia aveva già adeguato la propria normativa in materia di appalti con ***L.r. n.12 del 12 luglio 2011*** che al suo art. 1 prevede *" che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ... e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i."*;

Vista **la Legge 56 del 2014** cd. Legge Delrio che al suo art.1, comma 88, prevede che *" La provincia può, altresì, d'intesa con i Comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei bandi di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizi e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"* che non trova applicabilità in Sicilia, nella cui regione per guisa delle leggi regionali **n.7 del 2013 e n.8 del 2014** le Province Regionali sono state abolite ed in atto l'iter di riforma non è stato completato;

Rilevato , altresì, che in Sicilia l'ufficio regionale per l'espletamento di gare (UREGA già istituito con l'art.7 ter della L.r. 02 agosto 2002 n.7 (ora abrogato) e regolato dall'art.9 della **L.r. 12 luglio 2011 n.12** nonché dall'art.**15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n.13** ha una competenza limitata all'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici e non anche per l'acquisizione di beni e di servizi;

Visto, ancora, **l'art.9, comma 1, del D.L. 24.04.2014 n.66**, conv. con modif. in Legge 23.06.2014 n.89 che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte CONSIP SPA ed una Centrale di Committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi **dell'art.1, comma 455, della Legge 27.12.1966;**

Rilevato che CONSIP non tratta l'acquisizione di servizi e che la Regione Siciliana nonostante il dettato di cui **all'art.9, co.5, del citato decreto-legge n.66/2014** che ha fissato al 31.12.2014 , il termine per la designazione, ove non esistente, di un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art.9 non vi ha ancora provveduto;

Visto **il DPCM dell'11.11.2014**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della repubblica n.15 del 20.01.2015 con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei soggetti aggregatori dei soggetti diversi di quelli di cui al co.1 dell'art.9 del D.L. 66 del 2014 più volte citato e che al suo art.3, co.2, fissa il termine entro il quale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione nell'elenco, dando atto che la procedura per la formazione dell'elenco è ancora in itinere;

Dato Atto che il Comune di MONTAGNAREALE non ha aderito ad alcuna Unione di Comuni ed al momento, per quanto sopra evidenziato, non risulta percorribile la opzione di aderire ad una centrale di committenza costituita dai soggetti aggregatori di cui all'art.9, co.1 e di altri soggetti che ne possiedano i requisiti non essendo ancora ultimata la procedura rimessa all'ANAC che ne pubblicherà il relativo elenco;

Considerato che il Comune di Milazzo che ha una popolazione di n 32467 abitanti , dunque superiore a 10.000 abitanti, può procedere autonomamente, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3) e che in ogni modo nell'interesse generale, onde garantire l'erogazione di servizi fondamentali ha necessità di affidare servizi per importi superiori e che il Comune di Montagnareale, essendo ente al di sotto dei 5.000 abitanti, non può, in assenza della Centrale di Committenza, procedere all'acquisizione di beni, servizi, lavori , fatta eccezione per le acquisizioni che rientrano nella competenza della CONSIP e di UREGA;
Rilevato, espressamente, con riguardo ad altra opzione indicata dalla legge, quale risulta essere l'Accordo consortile quanto segue::
-che è stato evidenziato come il termine *"accordo consortile"* riportato nell'art. ***33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006*** costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili ai sensi dell'art. ***30 del d.lgs. n. 267/2000***, come strumento alternativo all'unione dei comuni e ciò in quanto la norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- che tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta attuata dal legislatore;
- che ***con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007***, viene stabilito che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di *organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti* (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai *consorzi socio-assistenziali* quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
- che ***con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009***, è stata prevista la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
Considerato, pertanto, che in tale ottica interpretativa, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
Rilevato sotto altro profilo che la costituzione di una Centrale di Committenza non sembra sottrarre ai Comuni la competenza a definire la fase a monte dell'affidamento (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, né la fase (a valle) della stipulazione del contratto, salvo un'espressa delega anche di quest'ultima fase ***(TAR Abruzzo/l'Aquila, Sez.1^, Sent.16.10.2014 n.721);***
Richiamato, altresì, ***l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000*** che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo *i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
Visti, al riguardo:
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1)";*
Considerato che il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale, previ i necessari incontri, ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori ed in attuazione dell'art.33 del D.Lgs.163 del 2006 , hanno ritenuto di potere stilare con formale convenzione un accordo consortile ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 167 del 18.08.2000 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC);
Rilevato che, ai fini organizzativi della CUC, si è optato per aderire alla soluzione dell'Ente capofila che svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza e che detto ruolo e funzioni sono state assegnate al Comune di Milazzo;
Considerato che la necessità di funzionalità dell'ente capofila , qual è il Comune di Milazzo, la cui dotazione organica registra la grave vacanza di diverse posizioni dirigenziali, anche infungibili, ha obbligato a concepire una struttura di tipo flessibile , la cui funzionalità, i profili funzionali e le unità di personale necessarie , ancorché disciplinata e prevista in apposita regolamentazione dell'ente che si aggiungerà al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e previa individuazione del personale responsabile e che la compone, sarà strutturata, di volta in volta, dal dirigente responsabile della CUC secondo le esigenze rappresentate, la natura e le competenze necessarie ma anche un tendenziale equilibrio nell'utilizzo del personale proveniente dai due Comuni;

Considerato che sempre per i motivi innanzi cennati, si è altresì ritenuto, ferma restando la necessaria collaborazione pre e post acquisizione, laddove richiesta, di dovere limitare i compiti della CUC alla fase di acquisizione di beni di servizi e di lavori secondo le indicazioni che devono essere racchiuse nella determinazione a contrarre del Comune associato interessato in coerenza a quanto prescritto dall'art.4 della sottoscrivenda convenzione ed avere ottemperato a tutte le attività che si allocano nella fase di preaffidamento di cui al suo successivo art.7 ;

Rilevato, per le parti più salienti, che sono state puntualmente disciplinate le funzioni ed i principi che regoleranno l'attività di competenza della CUC (art.4), le funzioni e le attività complementari della CUC (art.5) , le funzioni e le attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ente Capofila che esercita le funzioni di Centrale di Committenza (art.6), le attività dell'ente capofila operante come Centrale di Committenza in relazione agli affidamenti con procedura negoziata (art.7), le forme di stipulazione dei contratti in relazione a procedure di affidamento gestite dalla CUC (art.8), le procedure gestite dai singoli Comuni con Consip SPA o altro soggetto aggregatore (art.9) i modi di affidamento diretto (art.10), gli affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali, ad organismi di volontariato, ad associazioni (art.11), gli affidamenti in caso d'urgenza e di somma urgenza (art.12), le acquisizioni di beni e di servizi mediante spese economali (art.13), la gestione dei documenti e del diritto di accesso nonché del contenzioso artt. 14 e 15), il ruolo e le responsabilità del responsabile della struttura organizzativa (art.18) nonché, dei singoli comuni associati, del responsabile del procedimento per l'acquisizione di beni e servizi, anche di più Comuni, e del responsabile unico del procedimento per l'acquisizione lavori (artt.19 e 20), le modalità di formazione del seggio di gara e della Commissione giudicatrice (art.21), le forme di consultazione ed i modi di intesa (art.22 e ss.) i rapporti finanziari ed il riparto delle spese (artt.24) e le risorse strumentali (art.25) nonché tra le disposizioni generali e finali: l'obbligo di riservatezza (art.26), il rispetto dei principi di cui alla legge 190 del 2012 ai fini della prevenzione della corruzione (art.27), la revisione e l'adeguamento dinamico della convenzione (art.29), le modalità di recesso (art.30) e di scioglimento della convenzione (art.31);

Dato Atto, in ogni modo, che, a parte le altre ipotesi di risoluzione disciplinate, l'accordo consortile di cui anzi è stato concepito in via sperimentale, con contestuale obbligo di controllo e monitoraggio da parte degli enti consorziati, al preciso scopo di verificarne la funzionalità e l'efficienza, lasciando in ogni modo aperta la facoltà degli enti di aderire ad altre opzioni, normativamente ammesse, laddove si rivelassero più efficaci, più utili e più convenienti secondo quanto meglio normato dall'art.3 della sottoscrivenda convenzione;

Ritenuto di dovere deliberare l'adesione del Comune di Montagnareale all'accordo consortile per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per quanto statuito dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e che detta competenza è da ascrivere all'organismo consiliare o a chi per lo stesso ne esercita le funzioni;

Visto lo schema di Convenzione predisposta ai termini dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, che si compone di n.33 articoli, che trovasi allegato alla presente proposta di cui costituisce parte integrante e fondamentale ed a cui, per una migliore e più diffusa lettura si rinvia e che deve essere sottoposto a formale approvazione;

Considerato che occorre dare espresso mandato al Sindaco, affinché in nome e per conto del Comune, ente che il medesimo, rappresenta sottoscriva con il Comune di Montagnareale, la convenzione per l'accordo consortile preordinato alla acquisizione d beni, servizi e lavori;

Visto il Testo Unico relativo all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il particolare ordinamento vigente nel territorio della Regione Sicilia in materia di Enti Locali e di cui alla L.r. 16/1963 e tenuto conto delle altre norme applicabili in materia di Autonomie Locali e di cui .

-Al Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ed alle seguenti Legge regionali:

-L.r. n.48 dell'11.12.1991 che ha recepito con modificazioni la Legge 08.06.1990 n.142 e tutte le successive modiche ed integrazioni

-L.r. 26.08.1993 n.7;

-L.r. 07.09.1998 n.23;

-L.r. 23.12.2000 n.30;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali in materia di Enti Locali così come pubblicato sulla GURS n.20, parte 1^, del 09.maggio.2008;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi così come, da ultimo, approvato con deliberazione giuntale n.112 del 5.12.2013, così come integrato, modificato e rettificato con successiva delibera di G.M. n.7 del 24.01.2014 indi, da ultimo, il testo coordinato alle modifiche ed integrazioni approvato con deliberazione giuntale n.13 del 06.02.2014;

Richiamate tutte le disposizioni legislative operanti ratione materiae, delle quali si è dato ampiamente conto nella superiore narrativa;

Propone

1.L'adesione del Comune di Montagnareale per quanto disposto dall'**art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163** e successive modifiche ed integrazioni , ad un accordo consortile stipulato ai termini **dell'art.30 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267** con il Comune di Milazzo, per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza **(CUC)** ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, lavori, previa sottoscrizione di formale convenzione, il cui schema viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e fondamentale.

2.L'approvazione dello schema di convenzione predisposto ai termini **dell'art.30 del D.lgs. 18.08.2000 n.267** che si compone di n.33 articoli e nell'ambito del quale sono minutamente disciplinati *i fini, la durata, le forme di*

consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ed alla cui disciplina, per quanto più diffuse si rinvia.

3.Conferire mandato all'attuale Sindaco, Ing. Anna Sidoti, per la sottoscrizione della convenzione approvata, in nome e per conto del Comune di Montagnareale, ente che il medesimo Sindaco rappresenta.

4.Dare atto che il Comune di Milazzo, in esito alla sottoscrizione del superiore accordo consortile, assumerà le funzioni ed i compiti di Ente Capofila nei modi e nei termini disciplinati nella stessa convenzione , anche in sede di prima attuazione, il superiore accordo che avrà valore ed efficacia immediati e la durata di anni uno , è stato concepito in via sperimentale con possibilità per ciascuno degli enti associati, ricorrendo le condizioni e nei modi indicati dall'art.4, di potere motivatamente optare per altro modello organizzativo che risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell'ente , alla efficacia ed efficienza delle procedure a criteri di economicità

5.Dare Atto, ancora, che, laddove non si eserciti la facoltà di opzione di cui all'art.4, l'accordo consortile troverà legittima prosecuzione fatte salve le fattispecie integranti il recesso (art.30) e lo scioglimento della convenzione (art.31) che si aggiungono a quelle indicate dall'art.4 premenzionato, nei modi e nei termini disciplinati.

6. Dare Atto che la Centrale Unica di Committenza opererà in piena autonomia funzionale e che gli atti e le determinazioni imputabili alla stessa struttura dovranno trovare numerazione e datazione autonoma e distinta avendo riguardo alle altre strutture comunali di cui continueranno a fare parte il dirigente e/o i funzionari responsabili dalla stessa struttura (CUC).

7.Dare Atto che resta ferma la regolazione dei rapporti finanziari ed il riparto delle spese secondo quanto meglio disciplinato dall'art.24 della Convenzione approvata.

8.Dare mandato al responsabile economico finanziario affinchè nel redigendo Bilancio di competenza per l'anno 2015 siano istituiti i capitoli di bilancio necessari per dare diretta imputazione delle occorrende spese della Centrale Unica di Committenza., quale autonomo centro di costo, e perché siano accantonati i fondi necessari atti ad assicurarne piena funzionalità

Il Responsabile dell'istruttoria

Proponente: Il Sindaco
(Dott. Ing. Anna Sidoti)

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione Centrale di Committenza ex art.33, co.3 bis, del d.lgs 12.04.2006 n.163 e successive mm.ii. Convenzione con il Comune di MILAZZO — ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000: Adesione ed Approvazione schema.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ ~~NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 11/2/15

Il Responsabile dell'area affari generali
(Ing. Anna Sidoti)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ ~~NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 11/2/2015

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €_____ viene imputato nel seguente modo:_____

_____

_____

_____

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Convenzione

tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale

(ex art.30 del d.lgs.267 del 18.08.2000 ed art.33, comma 3 bis, d.lgs. 12.04.2006 n.163)

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno..... del mese di ..... presso la sede del Comune di Milazzo, Via Francesco Crispi

Tra

il Comune di Milazzo con sede legale in via Francesco Crispi n.21 con codice fiscale 0022[illegible]540839, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, avv. Carmelo Pino, nato a Milazzo il 02.11.[illegible]961 , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del ..... dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

e

il Comune di Montagnareale , con sede legale in..... via/piazza..... n..... codice fiscale ..... legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Sidoti Anna, nata a ..... il ....., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n..... del ..... dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- i Comuni di Milazzo e Montagnareale hanno deliberato, con le rispettive deliberazioni dell'organo prefettizio che ha assunto le funzioni dell'organo consiliare e del Consiglio Comunale n..... del..... e n..... del..... la propria adesione ad un accordo consortile stipulato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni , mediante individuazione del Comune di Milazzo, come ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati;

- con le deliberazioni consiliari innanzi richiamate è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato mandato ai rispettivi Sindaci, come sopra intervenuti, a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni dai medesimi rappresentati la presente convenzione;

Tutto quanto sopra premesso:

Si conviene e si stipula

quanto appresso:

Capo I
Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti. In applicazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

2. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze professionali.

3. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

4. I rappresentanti dei Comuni, come sopra intervenuti, convengono, qualora l'ente capofila operante come *Centrale Unica di Committenza* acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e di cui in dettaglio al DPCM dell'11.11.2014, per poter diventare Soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

6. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 5:
a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15- bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014.

7. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle istituzioni eventualmente costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. La presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

9. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da eventuali aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
e) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del Codice Identificativo Gara con riferimento alle fattispecie individuate dall' art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Comune Capofila- Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, quale ente capofila, il Comune di Milazzo per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al quale ente delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Milazzo individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

2. Gli enti aderenti alla presente convenzione, per voce dei propri rappresentanti, come sopra intervenuti, hanno convenuto di istituire la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Milazzo secondo modalità flessibili, nei modi e nei termini meglio disciplinati dall'apposito regolamento degli uffici e dei servizi .

3. I Comuni associati si obbligano a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

4. E' fatta salva la facoltà dei singoli Comuni associati sono facultati a svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, nei modi e nei termini indicati dai successivi articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

5. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Milazzo per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

6. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione)

1. I comuni associati aderiscono al presente accordo consortile e ne sottoscrivono la convenzione per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e beni, in via sperimentale, onde saggiarne l'efficace ed efficiente funzionalità.
La convenzione ha piena efficacia operativa dalla data di sua stipulazione ed il periodo di sperimentazione durante il quale avrà valore ed efficacia quanto disciplinato dal presente articolo ha la durata di anni uno, decorso il quale troverà applicazione, ai fini della operatività, del recesso e dello scioglimento della convenzione quanto disciplinato ai successivi articoli 30 e 31 .

2.Essendo il presente accordo concepito in forma sperimentale, secondo quanto disciplinato al comma 1, resta salva la facoltà dei comuni che hanno convenuto di gestire in forma associata, avvalendosi della Centrale di Committenza come sopra istituita e sempre ai fini delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, di aderire, motivatamente, ad altro modello organizzativo laddove la Centrale di Committenza istituita tra il Comune di Milazzo ed il Comune di Montagnareale dia luogo alle seguenti eventualità:
a- si verifichino per causa del carico di lavoro assegnato o per qualsivoglia altra ragione ritardi e/o risultati negativi specificamente individuati;
b- si individuino altri modelli organizzativi al cui cospetto si ritiene di potere migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure assegnate;
b- si individuino altri modelli organizzativi che diano una maggiore garanzia di economicità;
c- si individuino modelli organizzativi che rappresentino una possibile soluzione al consistente aggravio di lavoro cui si sottopongono le unità di personale assegnato, non esonerato dalle funzioni e dagli adempimenti cui ottemperano nelle rispettive unità di appartenenza .

3. Nei casi in cui uno dei Comuni convenzionati volesse avvalersi della facoltà come sopra disciplinata ne darà tempestiva notizia all'altro Comune fermo restando che rimane l'obbligo per il Comune Capofila/Centrale di Committenza di portare a compimento tutte le procedure di acquisizione alla stessa già assegnati nei modi e nei termini come disciplinati dal successivo art. 4 e seguenti.

4-Le parti, inoltre, si danno, comunque, reciprocamente impegno di valutare, adeguatamente, supporti procedimentali efficaci, quale si individua nella gestione di una procedura di gara telematica o informatizzata, che, ferma restando la presente convenzione, soccorrono onde evitare, in assenza di altra idonea soluzione, l'appesantimento del carico di lavoro in carico al dirigente, ai funzionari ed impiegati individuati, secondo quanto meglio disciplinato al successivo art.16 della presente convenzione.
Nella eventualità di applicazione della procedura di gara informatizzata, le spese per l'affidamento a società terza che ne abbia i requisiti saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati nei modi e nei termini di cui al successivo art.24

Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Principi e Funzioni Ente Capofila- Centrale Unica di Committenza)

1. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, da normativa regionale operante ratione materiae e dai regolamenti locali.

2.Le attività ed i compiti trasferiti alla Centrale Unica di Committenza del Comune capofila sono stabiliti dal singolo ente convenzionato in sede di adozione delle determinazioni a contrarre dei rispettivi organi gestionali, sulla base delle proprie esigenze e dei rispettivi indirizzi strategici.

3.L'affidamento alla Centrale Unica di committenza delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che deve contenere fra l'altro:
-la nomina del responsabile Unico del procedimento;
-l'individuazione del piano e/o programma da cui risulti l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
-l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione dei finanziamenti;
il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
-i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri con i relativi punteggi;
-l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione amministrativa ed operativa della gara sulla base degli atti predisposti dal comune convenzionato richiedente, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara mediante espresso mandato alla centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
-gli allegati relativi al quadro economico , ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale di appalto, al PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), o al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente convenzionato interessato.

4. Fermo restando quanto disciplinato ai superiori commi 2 e 3, è fatto obbligo ai Comuni associati o che si associeranno, di trasmettere entro il 31 Ottobre ed in ogni caso non oltre mesi sei dalla scadenza programmata per l'acquisizione ed in ogni caso in tempo utile perché sia espletata la procedura di

acquisizione l'elenco dei beni, dei servizi, dei lavori da acquisire ad opera della Centrale Unica di Committenza..

5.Eventuali ritardi nella trasmissione dell'elenco e/o degli atti necessari per l'esercizio delle competenze assegnate alla Centrale Unica di Committenza, non giustificata da ragioni d'urgenza contingenti ed imprevedibili, comportano la restituzione motivata degli atti al Comune associato interessato

6.In sede di prima attuazione del presente accordo consortile, l'elenco dei beni , dei servizi e dei lavori da acquisire deve pervenire con l'indicazione delle urgenze, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

7. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

8.La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.

9.Avvenuta l'aggiudicazione provvisoria , la Centrale Unica di Committenza, si fa carico di consegnare con ogni tempestività, all'ente associato interessato, tutti gli atti relativi alla procedura di gara.

10.Compete in ogni caso all'ente convenzionato interessato:
-adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
-trasmettere il Codice Unico di progetto (CUP);
-procedere al versamento a proprie spese del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi e forniture;
-disporre l'aggiudicazione definitiva dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

11.Nella fase di svolgimento della procedura di affidamento il Comune Capofila che funge da Centrale di Committenza deve precipuamente assicurare:
- redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
- pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- verifica a campione e per estrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta (formulazione relativa all'aggiudicazione provvisoria) ;

- gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice (formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva , in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore)
-gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.

12.Il Comune Capofila /Centrale di Committenza , laddove richiesto, deve assicurare la più ampia forma di collaborazione anche nella fase precedente l'appalto onde dare coerenza del progetto approvato con la procedura di affidamento e/o individuare con riguardo allo schema di contratto quei contenuti atti a garantire la piena rispondenza del lavoro, delle forniture e dei servizi alle esigenze effettive degli enti interessati sia nella fase successiva all'appalto, fino alla stipulazione del contratto.

13.Il Comune associato interessato provvederà a fare acquisire al Comune Capofila-Centrale Unica di Committenza , le necessarie informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando le stesse richiedano l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

14. Il Comune di Milazzo, ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza, provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

15. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo (numerazione e datazione) , nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede il Comune designato come ente capofila.

Art. 5

(Funzioni e attività complementari dell'Ente Capofila-Centrale Unica di Committenza)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere nell'interesse degli enti convenzionati ed allo scopo di realizzare la più efficace gestione delle procedure di acquisizione lavori, servizi e beni , le seguenti funzioni ed attività complementari:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. L'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

3. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può:

a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predispone su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6

(Competenze dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ente Capofila/CUC)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del dPR n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti i Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte dei Comuni interessati;
a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;
a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000]

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

[formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto non a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore]

b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art.11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 7

(Attività dell'Ente Capofila/CUC e dei singoli Comuni associati negli Affidamenti con procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2.Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i

presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
b) dall'art. 57 del digs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/206, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
e) da altre disposizioni di legge recanti deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del dPR n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'Ente Capofila/CUC)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come *contratti plurilaterali* dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni con Consip S.p.A. o con altro Soggetto Aggregatore)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati o che si associeranno alla convenzione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti , possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da

Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014. Sino alla formazione del superiore elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la Centrale Unica di Committenza eventualmente costituita dalla Regione Siciliana.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalla eventuale Centrale Unica di committenza costituita dalla Regione Siciliana, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto di cui al precedente articolo 3.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati o che si assoceranno alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014.

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

3. I singoli Comuni associati o che si assoceranno alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014.

4. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila individuato come Centrale unica di committenza.

5. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 5, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura dell'ente capofila facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.

6. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 5 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di Committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.

Art. 11

(Affidamenti Servizi o Forniture a Cooperative Sociali, ad Organismi di Volontariato, ad Associazioni)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e leggi regionali operanti in materia nonché dalla legge n 383/2000 assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base secondo quanto previsto dalle leggi regionali operanti in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla eventuali leggi regionali operanti in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza secondo le modalità specificate al precedente art. 10 per i Comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle procedure d'urgenza, individuati quali soggetti operanti nell'ambito dell'ente capofila /Centrale Unica di committenza in base al successivo art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando in base

all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza.

Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:
a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti della Centrale Unica di Committenza e delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5- quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila / dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente capofila collabora con i Comuni associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso **anche** all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III
Organizzazione

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa concepita dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Milazzo.

2. Il Comune di Milazzo nella sua qualità di ente capofila, sentito il Comune di Montagnareale anche nelle forme di cui al successivo articolo 22 si impegna ad approvare specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza ed individuando, senza modifica della dotazione organica comunale , le unità di personale ed i profili professionali che dovranno operare all'interno della CUC garantendo, per quanto possibile ed in ogni caso senza pregiudizio per la funzionalità della struttura, un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente dai Comuni associati .

3. Il, Sindaco del Comune di Milazzo, individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile ed indica nei modi e nei termini stabiliti dalla disciplina regolamentare , la composizione della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale . Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto con funzioni di vice responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2 con qualifica ascrivibile alla categoria D che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza od impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e, numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali rimane incaricato dal Comune di Milazzo.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa ed attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'Ufficio comune / individuato quale ente capofila.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Milazzo quale ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un *protocollo operativo* nel quale specificano:
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono altresì un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 17

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, secondo le modalità e le competenze stabilite dalle emanande norme regolamentari, individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a. 1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, mediante distacco temporaneo e secondo la composizione della CUC che sarà individuata dal responsabile della struttura in coerenza alle emanande norme regolamentari, le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 18

(Ruolo e Competenze della struttura organizzativa operante come CUC)

1. Il Comune di Milazzo individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuirà ad un Dirigente la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza .

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune di Milazzo in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1- e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2009 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione de lavori servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, oltre ad essere titolare di tutte le attività precipuamente individuate al precedente art.4 della presente convenzione e/o alle stesse collegate, svolge, e ne è direttamente responsabile, le seguenti attività:

- adotta tutti gli atti organizzativi necessari a consentire il tempestivo, efficace e corretto svolgimento delle procedure assegnate.
- ha la presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa), ed ha la responsabilità di tutte le attività svolte nella qualità di Presidente sempreché non si avvalga motivatamente della facoltà di delega in favore di altro Dirigente o funzionario apicale tra quelli individuati in base al precedente art. 17 e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- ha la responsabilità di gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;
-ha la responsabilità di gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG ([formulazione relativa all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000)

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto anche dagli articoli 3 e 7.

Art.19

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento

2.Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
c) si correla, laddove necessario, al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;
d) si correla, laddove necessario, al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati dall'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, nell'ambito dei soggetti afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
b.1) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) quando richiesto del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del dPR n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune presso cui opera l'ente individuato come ente capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 20

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi nell'interesse di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi delle prestazioni richieste ;
b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;
l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010

e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21

(Formazione del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la Presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, o da un suo delegato individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:
a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza che abbiano specifica competenza nella procedura di acquisizione distintamente considerata, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione ed alle specifiche norme regolamentari adottate in materia, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
b) individuando esperti esterni, quando motivatamente necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ha facoltà di delegare le funzioni ed i compiti di Presidente della Commissione giudicatrice:
a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Funzionario P.O. e/o Responsabile del Servizio del Comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento, individuandolo secondo criteri di competenza della materia oggetto di acquisizione ;
b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento individuandolo secondo criteri di competenza della materia oggetto di acquisizione ;

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla

qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 22

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 23

(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

Art. 22

(Forme di consultazione dei Comuni associati - Conferenza dei Sindaci)

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:
a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza è convocata, in sede di prima attuazione entro i tre mesi successivi alla costituzione della CUC e successivamente con cadenza, almeno semestrale, dal Sindaco del Comune capofila operante come Centrale unica di committenza, il quale assume le funzioni di Presidente della Conferenza.

3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:
a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;
b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

4. E' attribuita alla competenza della Conferenza l'approvazione delle *linee-guida* per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

5. La Conferenza è convocata dal Presidente anche quando lo richieda l'ente associato e nel caso di più enti associati, in caso di richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.

6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.

8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza o suo delegato.

Art. 23

(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 4.

Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 24

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure, di economicità e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti necessaria una professionalità specifica o con particolari

abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione con provvedimenti di distacco temporaneo e per il periodo di tempo strettamente necessario secondo le modalità indicate dal regolamento alla struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza e nei termini e modalità delle determinazioni adottate dal responsabile della struttura, le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, mantenendo, pertanto, a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale Unica di Committenza ed a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come CUC sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.

5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine ***"costi diretti"***, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine ***"costi generali"***, le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine ***"costi comuni"***, la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (eventuali locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune / individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune individuato come ente capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

9. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.

10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.

11.Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l'ente capofila.

12. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni del fabbisogni e dei programmi presentati dal comune associato o da altri Comuni che si assoceranno, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

13.In sede di prima attuazione il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza , provvederà ad operare il riparto delle spese relative all'esercizio 2015, entro i trenta giorni successivi alle comunicazioni e dei fabbisogni presentati dal Comune associato o da altri Comuni che si assoceranno, con l'obbligo di inserimento delle spese nei bilanci di previsione o in specifiche varianti di bilancio.

14.Il comune o i comuni associati provvederanno a fare pervenire al Comune capofila , le deliberazioni consiliari che approvano i bilanci di previsione o le varianti di bilancio nelle quali gli importi preventivati vengono contabilizzati

15. Laddove la rendicontazione annuale delle spese sostenute dall'ente capofila dovessero risultare superiori alle somme preventivate, il Comune o i Comuni associati, provvederanno al rimborso nei trenta giorni successivi alla rendicontazione del Comune Capofila, avendo cura di inserire nel relativo capitolo di spesa afferente la Centrale i Committenza una specifica voce per spese aggiuntive e/o impreviste.

Art. 25

(Risorse strumentali)

1. Il Comune di Milazzo individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila operante come Centrale unica di committenza le R risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, affine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all' all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI
Disposizioni generali e finali

Art. 26

(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune di Milazzo individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune di Milazzo individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 27

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle, disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune! designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Milazzo designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché i Comuni capoluogo dei liberi Consorzi una volta che gli stessi abbiano avuto piena attuazione.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30

(Recesso dalla convenzione)

1. La validità sperimentale del presente accordo opera per anni uno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Per quanto convenuto al comma 1, la possibilità di recesso dalla convenzione opera nei modi e nei termini disciplinati dal precedente articolo 3 .

3 La convenzione conserverà valore ed efficacia per gli anni successivi laddove gli enti non si avvalgano della facoltà di opzione di cui al precedente articolo 3 e semprechè non si prospettino altre forme di recesso che, in dette eventualità, dovrà avvenire nel rispetto dei modi e dei termini di cui ai successivi commi del presente articolo..

4. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

5. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 3, i restanti Comuni associati hanno facoltà di sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

6. Il recesso deve essere, in ogni caso, motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con

conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 31

(Scioglimento della convenzione)

1.I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b) quando ricorra uno delle condizioni indicate al precedente articolo3;
c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonche per la gestione di funzioni in forma associata;
e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 4 e 5.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 32

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 33

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il Comune di Milazzo: Il Sindaco, avv. Carmelo Pino.....

Per il Comune di Montagnareale: Il Sindaco, ing. Anna Sidoti.....

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

Il CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì 19 FEB. 2015

COMUNE DI MONTAGNAREALE - Provincia di Messina

Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal _____;

Montagnareale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il 13 FEB. 2015

☐ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, lì _____

COMUNE DI MONTAGNAREALE - Provincia di Messina

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi